

COMUNE DI SAN MARTINO  
BUON ALBERGO

Archimede Servizi S.r.l.

Società per la gestione di servizi strumentali a totale partecipazione pubblica, assoggettata al controllo del Comune di San Martino Buon Albergo e di altri enti locali partecipanti o affidanti.

STATUTO

Articolo 1  
(Denominazione, finalità e limiti generali di attività)

1. E' costituita la Società una società a responsabilità limitata ed a totale partecipazione pubblica con la denominazione ARCHIMEDE SERVIZI SRL
2. La Società, la quale opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Comune di San Martino Buon Albergo e degli altri enti soci, è costituita per la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore degli stessi soci, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lett. D) del dlgs n. 175/2016.
3. La Società svolge la propria attività nei confronti del Comune di San Martino Buon Albergo e degli altri enti locali o pubblici soci, quali enti partecipanti o affidanti, e salve diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, non può costituire nuove società e non può acquisire nuove partecipazioni in società.
4. La Società svolge la propria attività assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia realizzata solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
5. In caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma, la società sana l'irregolarità entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali.
6. Qualora la Società decida di rinunciare agli affidamenti diretti da parte dei soci, è tenuta a sciogliere i relativi rapporti. In tal caso, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi precedentemente gestiti, gli stessi continueranno ad essere forniti dalla Società sino all'affidamento al nuovo soggetto gestore."

Art. 1-bis  
(Elementi relativi alla governance societaria)

1. Gli organi della Società sono:
  - l'Assemblea del socio o, qualora si abbia la partecipazione alla società di altri soci pubblici [o privati], l'Assemblea dei soci;
  - l'Amministratore Unico o, qualora consentito dalle norme attuative dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 in rapporto alle caratteristiche della Società, il Consiglio di Amministrazione;
  - l'Organo di controllo, che non può esercitare l'attività di revisione legale dei conti.
2. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. La Società si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui compensi."

Articolo 2  
(Sede)

1. La Società ha sede legale nel Comune di San Martino Buon Albergo (Vr), Via della Repubblica 1/A ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio sedi amministrative, succursali, filiali o unità senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

3. Spetta invece alla assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, comunque sede di uno degli altri enti soci.

### Articolo 3 (Durata)

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

### Articolo 4 (Oggetto sociale)

1. La Società ha per oggetto, in conformità all' art. 4 comma 2 lett. D) del dlgs 175/2016, le attività di apprestamento, organizzazione e gestione di servizi strumentali al funzionamento del Comune di San Martino Buon Albergo e degli altri enti soci, con l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture per ciò necessari.

2. La Società svolge, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 e dal precedente comma 1, ogni attività finalizzata a realizzare compiutamente i seguenti servizi di natura strumentale, rispondenti ad esigenze funzionali del Comune di San Martino Buon Albergo e degli altri enti soci:

- a) servizi di supporto alle attività di carattere informativo e di comunicazione istituzionale relativi ad attività e funzioni del Comune, comprensivi di attività di front-office per servizi prodotti dall'Amministrazione o da soggetti alla stessa collegati;
- b) servizi informatici per l'ottimizzazione delle attività telematiche ed informatiche dell'Amministrazione;
- c) servizi di manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune, comprensivo delle aree cimiteriali e di beni demaniali;
- d) servizi di allestimento di impianti, per esigenze del Comune, relativi alla predisposizione di aree per feste e manifestazioni culturali, ricreative e sportive, con attività consistenti nel montaggio e smontaggio di palchi, allestimento di platee, montaggio gazebi, predisposizione degli impianti elettrici relativi, preparazione delle aree prima e dopo gli spettacoli, assistenza tecnica durante le manifestazioni;
- e) servizi di manutenzione del verde pubblico;
- f) servizi di manutenzione della rete di illuminazione pubblica;
- g) servizi di manutenzione di beni mobili di proprietà del Comune di San Martino Buon Albergo e degli altri enti soci.

2-bis. La società può svolgere, in relazione al migliore sviluppo dei servizi strumentali individuati nel precedente comma 2, anche attività per la fornitura di servizi energetici o per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dei Comuni soci o propri, potendo a tal fine accettare un certo margine di rischio finanziario ed assumere anche la qualifica di Energy Service Company – ESCO

3. Per la compiuta realizzazione di quanto previsto dal presente articolo ed in relazione all'art. 1, la Società potrà:

- a) svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale ed ai suoi compiti istituzionali, ivi inclusi la costruzione di immobili e la gestione degli stessi, nonché l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico;
- b) procedere alla progettazione, alla costruzione alla gestione di opere e di impianti, anche a tecnologia complessa, utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati;

- c) svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo;
- d) le attività relative alla ricerca, al controllo, alla sperimentazione e alla realizzazione di impianti in ordine al miglior uso delle risorse energetiche;
- e) le attività relative alla gestione di magazzino per forniture di beni, prodotti o materiali necessari per i servizi affidati, anche cogestiti, in fasi di sviluppo del piano industriale, con articolazioni organizzative del Comune di San Martino Buon Albergo e degli altri enti soci.

4. La Società, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, potrà in particolare svolgere tutte le attività finalizzate all'acquisto dei beni e dei servizi necessari per la realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, operando anche in relazione ad esigenze del Comune di San Martino Buon Albergo e degli altri enti soci, al fine di ottimizzare i processi di acquisto.

5. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, ad esclusione di ogni attività riservata ad enti a ciò dedicati dalla normativa speciale in materia, e con espressa esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico di quanto sopra, di attività professionali riservate e della intermediazione immobiliare.

6. La società per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie, anche reali, anche nell'interesse di terzi.

7. Per il conseguimento degli scopi sociali la Società potrà anche utilizzare finanziamenti e contributi concessi dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano o da altri Stati o Enti Territoriali, da Enti pubblici o da altri organismi a ciò abilitati.

8. La Società, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; la Società si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed ammodernamento aziendale.

9. Quanto stabilito dall'art. 1 e dai precedenti commi del presente articolo vale ai fini dell'individuazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale esclusivo, pertanto le evoluzioni di qualificazione, tecnologiche o organizzative, nonché gli sviluppi dimensionali delle stesse, quando funzionali alla realizzazione del piano industriale nell'arco di durata della Società e rapportati alla gestione ottimale del contratto di servizio, anche in termini di estensioni temporali, non sono da intendersi quali ampliamenti o elementi innovativi dello stesso oggetto sociale.

#### Articolo 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di Euro 50.000 (Euro cinquantamila/00) diviso in cinquecento (500) quote da cento (100,00) Euro ciascuna ai sensi dell'art. 2468 c.c..

2. Al capitale sociale partecipano il Comune di San Martino Buon Albergo e gli altri enti pubblici che abbiano deciso di partecipare alla stessa come enti partecipanti o affidanti ai sensi dell' art. 4 comma 2 lett. D) del dlgs 175/2016 e qualificabili a tal fine come soci. Al capitale sociale possono partecipare anche soci privati, a condizione che la loro partecipazione non comporti controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2106 e dall'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016.

3. Il capitale sociale dovrà essere detenuto in misura complessivamente non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dal Comune di San Martino Buon Albergo.

4. Le cessioni di quota dalle quali dovesse conseguire la perdita della proprietà, da parte del

Comune di San Martino Buon Albergo, del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale sono inefficaci nei confronti della società e non possono essere iscritte a libro soci.

#### Articolo 6 (Variazioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481-2481bis-2481ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 2464 c.c., in sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale a pagamento spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

4. La facoltà di cui al comma precedente non può essere esercitata nel caso, in cui a seguito dell'aumento, la partecipazione del Comune di San Martino Buon Albergo scenda a percentuale inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

5. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482-2482bis-2482ter-2482quater c.c.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

6. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

7. Rimane fermo in ogni caso l'obbligo dell'organo amministrativo di comunicare a tutti i soci detta situazione patrimoniale tramite corrispondenza individuale anche in forma elettronica prima della data fissata per l'assemblea.

#### Articolo 7 (Versamenti e finanziamenti dei soci)

1. La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa concorde determinazione risultante da atto scritto.

2. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

#### Articolo 8 (Partecipazioni)

1. La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad Euro 100,00 (Euro cento/00).

2. Le partecipazioni dei soci sono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 c.c.

5. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

Art. 8-bis

(Particolari diritti dei soci pubblici e modalità di formazione delle decisioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 175/2016, in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 5 del codice civile e in base all'art. 2468, comma 3 del codice civile, nonché a fronte di quanto stabilito dal precedente art. 8 gli enti locali soci adottano le decisioni con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci pubblici che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale sociale e con voto capitaro sulle seguenti materie, individuate tra quelle previste dall'art. 10, comma 2 del presente statuto:

a) la determinazione degli indirizzi finanziari ed operativi della Società, individuati mediante budget e piano industriale (business plan), l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la verifica circa il perseguimento dei predetti indirizzi finanziari ed operativi e l'approvazione delle relazioni di rendicontazione dell'attività, come meglio precisate al successivo art. 13;

b) l'approvazione degli strumenti di programmazione degli investimenti per la realizzazione di opere.

2. Qualora il numero dei soci pubblici sia pari a 2, in relazione al precedente comma 1 è richiesto il voto favorevole di almeno un socio, a condizione che rappresenti almeno anche i due terzi del capitale sociale.

3. Per voto capitaro, ai fini di quanto previsto dal comma 1, si intende il voto espresso da ciascun socio senza che questo sia correlato alle quote di capitale sociale possedute.

4. In relazione alle materie di cui al precedente comma 1, ciascun socio pubblico, può esercitare potere di veto sulle deliberazioni sociali idonee a riverberarsi sull'esecuzione del contratto di servizio o del piano di investimenti che lo stesso ha con Archimede Servizi s.r.l., laddove tale deliberazioni si discostino dalle proposte formulate dal medesimo socio nei confronti della Società in relazione allo sviluppo delle attività, dei servizi e degli investimenti programmati.

## **Articolo 9 (Trasferimento delle partecipazioni)**

9.0.1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, nel rispetto delle seguenti disposizioni.

9.0.2. Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della Società e dei soci, garantendo l'omogeneità della compagine sociale.

9.0.3. La cessione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto stabilito nei commi seguenti. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente del socio, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di prelazione, da esercitarsi nei termini definiti dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

### **9.1. Vincolo di inalienabilità e altri limiti riferiti a soci pubblici.**

9.1.1. Le partecipazioni sociali appartenenti a soci pubblici diversi dal Comune di San Martino Buon Albergo sono inalienabili per un periodo di tre anni dalla data della sottoscrizione o dell'acquisto. In difetto la cessione sarà inefficace nei confronti della società e non potrà essere iscritta a libro soci. Ai sensi dell'art. 2469 c.c., il socio può recedere dalla società solo decorsi due anni dalla data della costituzione della stessa o dalla sottoscrizione della partecipazione.

9.1.2. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili a favore di enti pubblici o società a partecipazione totalitaria di capitale pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle modalità previste dal presente statuto.

9.1.3. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili anche a soci privati, ma tali partecipazioni non possono comportare esercizio di poteri di controllo o di veto né di influenza determinante sulla società.

## **9.2. Prelazione nel caso di trasferimento per atto tra vivi.**

9.2.1. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

9.2.2. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- a) il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, quanto prima e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
  - a.1.) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione dell'offerta;
  - a.2.) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sopra - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento;
- b) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale;
- c) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- d) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- e) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- f) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- g) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e

nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, esso sarà fissato dal Collegio arbitrale di cui al successivo art. 32). Il perito dovrà fissare il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della quota al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; il prezzo così fissato sarà vincolante per le parti ai sensi dell'art. 1349 c.c.;

h) il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

i) il diritto di prelazione spetta ai soci sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a terzi estranei alla compagine sociale sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a soggetti che sono già soci;

l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

m) la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

9.2.3. le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di cessione a titolo oneroso dei diritti di opzione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale.

### **9.3. Vincolo della prevalente partecipazione del Comune di San Martino Buon Albergo.**

9.3.1. In ogni caso le cessioni di quota dalle quali dovesse conseguire la perdita della proprietà, da parte del Comune di San Martino Buon Albergo del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale sono inefficaci nei confronti della società e non possono essere iscritte a libro soci.

### **9.4. Clausola di gradimento.**

9.4.1. L'alienazione, a qualunque titolo (oneroso o gratuito), delle quote è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione della società.

9.4.2. Il gradimento si intende concesso qualora l'organo amministrativo non risponda al socio alienante entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della lettera raccomandata contenente indicazione del nominativo dell'acquirente, delle quote oggetto di alienazione, del prezzo convenuto e delle altre condizioni della cessione.

9.4.3. Il diniego del gradimento deve essere motivato.

9.4.4. Il diniego di gradimento è efficace solo a condizione che sia accompagnato dall'indicazione di altro ente pubblico che acquisti le quote oggetto di cessione alle stesse condizioni concordate con il terzo. Trattandosi di alienazione a titolo gratuito ovvero nell'ipotesi in cui in corrispettivo non sia determinato in denaro, il consiglio di amministrazione dovrà anche indicare il prezzo al quale il terzo acquisterà le quote. Ove il socio reputi il prezzo non congruo esso sarà determinato dal Collegio Arbitrale di cui in appresso con le stesse modalità dettate per il recesso del socio.

## Articolo 10 (Decisioni dei soci)



1. I soci pubblici, nei termini previsti dal precedente art. 8-bis / dal successivo art. 12-bis decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci l'individuazione e l'approvazione di tutte le decisioni strategiche per l'attività della Società ed in particolare:

a) la determinazione degli indirizzi finanziari ed operativi della Società, individuati mediante budget e piano industriale (business plan), l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la verifica circa il perseguimento dei predetti indirizzi finanziari ed operativi e l'approvazione delle relazioni di rendicontazione dell'attività, come meglio precisate al successivo art. 13;

b) la nomina degli amministratori e la loro revoca, nonché la determinazione dei loro compensi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per le società partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione del modello organizzativo della Società, delle strategie e degli atti di pianificazione del reclutamento delle risorse umane, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per le società partecipate da amministrazioni pubbliche

g) l'approvazione degli strumenti di programmazione degli investimenti per la realizzazione di opere;

h) l'approvazione di regolamenti che siano necessari in funzione dello svolgimento delle attività della Società, per quanto richiesto dalla normativa vigente.

3. Le decisioni di cui al punto a) del precedente comma 2 sono assunte dai soci pubblici necessariamente con il metodo assembleare di cui al successivo art. 11, su proposta dell'Organo Amministrativo di cui al successivo art. 14.

4. Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci pubblici che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci pubblici debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 11.

5. In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

6. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione

7. Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

## Articolo 11

(Decisioni dei soci – Metodo assembleare)

### 11.1. Convocazione dell'assemblea.

11.1.1. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede

sociale, purché in Italia.

11.1.2. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

11.1.3. L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

11.1.4. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

11.1.5. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.1.6. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

11.1.7. In mancanza di formale convocazione la deliberazione si intende adottata - purché sussistano i quorum di cui infra - quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

## 11.2. Intervento in assemblea e diritto di voto.

11.2.1. Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

11.2.2. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.2.3. Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo del legale rappresentante, debitamente autorizzato.

11.2.4. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

## 11.3. Rappresentanza in assemblea.

11.3.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 C.C.

## 11.4. Presidenza dell'assemblea.

11.4.1. La presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione compete:  
a) all'amministratore unico;

- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati;
- c) all'amministratore più anziano di età o all'unico presente in caso di amministrazione pluripersonale non collegiale.

11.4.2. Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

11.4.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### 11.5. Quorum costitutivi e deliberativi.

11.5.1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

11.5.2. Nei casi di cui all'art. 2479 c.c. numero 4) e 5) l'assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

11.5.3. Restano salve le maggioranze più elevate previste dal presente statuto o da disposizioni inderogabili di legge

#### 11.6. Sistemi di votazione.

11.6.1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

11.6.2. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

#### 11.7. Verbalizzazione delle deliberazioni.

11.7.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

11.7.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

11.7.3. Nei casi previsti dalla legge, il verbale deve essere redatto da un notaio.

11.7.4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### 11.8. Audio-video conferenza.

11.8.1. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione.

## Articolo 12

(Decisioni dei soci – Metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto)

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art.10 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art.11.
2. Le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
3. Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
  - a) l'argomento oggetto della decisione;
  - b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
  - c) l'indicazione dei soci consenzienti;
  - d) l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
  - e) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
  - f) la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.
4. Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
  - a) l'argomento oggetto della decisione;
  - b) il contenuto e le risultanze della decisione.
5. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
6. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
7. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

8. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

9. La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

### Articolo 13 (Obblighi e diritti dei soci – Poteri ispettivi)

1. I soci si obbligano:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni, delle convenzioni e delle deliberazioni degli organi della Società;
- b) all'adempimento tempestivo degli obblighi assunti nell'interesse comune e dei singoli soci interessati a tali obblighi;
- c) a comunicare tempestivamente alla Società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della sede legale e dei legali rappresentanti.

2. La partecipazione alla Società non costituisce, di per sé sola, diritto a fruire delle prestazioni che la Società assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.

3. Previa richiesta scritta motivata i soci hanno diritto di ricevere dall'Organo Amministrativo di cui al successivo art. 14 notizie circostanziate sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. In particolare, per consentire a ciascun socio l'esercizio del potere ispettivo sull'attività sociale:

- a) ciascun socio ha diritto di accedere a tutti i documenti contabili ed agli atti sociali, forniti su richiesta in forma elettronica sicura. Ciascun socio può altresì richiedere informazioni agli organi di amministrazione ed esercitare il controllo in itinere dello stato di attuazione degli obiettivi, anche per quanto concerne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione societaria, con facoltà di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea dei soci le questioni relative al puntuale perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi sociali;
- b) entro il termine di ciascun esercizio, il Presidente sottoporrà all'approvazione dei soci, necessariamente con il metodo assembleare di cui al precedente art. 11, la relazione annuale in ordine all'attività della Società ed all'andamento economico della gestione.

4. Il bilancio preventivo viene trasmesso a ciascun socio entro quindici giorni dall'approvazione da parte dei soci; entro i trenta giorni successivi i soci che usufruiscono dei servizi erogati dalla Società possono trasmettere al Presidente, affinché siano sottoposte all'esame dell'Organo Amministrativo, note sull'andamento della gestione sociale.

### Articolo 14 (Amministrazione della Società)

1. La Società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione qualora consentito dalle norme attuative dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 in rapporto alle caratteristiche della Società composto da tre a cinque membri in funzione alle disposizioni di legge sulla limitazione del numero degli amministratori in relazione al capitale sociale previste dalla normativa vigente in materia di Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche.

2. La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.

3. La nomina o la designazione dei componenti dell'Organo Amministrativo è effettuata dai soci in base all'art. 2449 del codice civile.

4. I componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art, 2382 c.c.

c) durano in carica per il periodo corrispondente alla durata del mandato amministrativo degli organi degli enti soci che li hanno nominati o designati, fatte salve le garanzie previste dalla normativa vigente in termini di continuità degli organi di amministrazione;

d) sono rieleggibili;

e) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del C.C.;

f) non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C. con la sola eccezione di non poter esercitare in proprio attività concorrente nell'ambito del Comune di San Martino Buon Albergo o degli altri enti soci ovvero rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società che esercita attività concorrente nell'ambito del Comune di San Martino Buon Albergo o degli altri enti soci;

5. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

5-bis. L'Organo di amministrazione non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### Art. 14-bis

(Limiti ai compensi degli amministratori)

1. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché non possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato.”.

### Articolo 15

(Consiglio di Amministrazione – Metodo collegiale)

15.0.1. Quando la Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione il funzionamento di esso è regolato secondo le seguenti disposizioni.

15.0.2. Il Consiglio di Amministrazione assegna le deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

15.0.3. Qualora, nel rispetto della normativa vigente in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, sia nominato un Consiglio di Amministrazione, non può essere nominato un Vice-Presidente.

#### 15.1. Presidenza.

15.1.1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei soli casi di assenza o impedimento temporaneo.

15.1.2. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne

coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

#### 15.2. Riunioni.

15.2.1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

15.2.2. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

15.2.3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica, i Sindaci o il Revisore, se nominati.

15.2.4. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

15.2.5. Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audio-video conferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società.

#### 15.3. Deliberazioni.

15.3.1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

15.3.2. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

15.3.3. In caso di deliberazioni non conformi alla legge o al presente statuto valgono le disposizioni di cui all'art. 2388 c.c.

#### 15.4. Verbalizzazione.

15.4.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### 15.5. Delega di poteri.

15.5.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato

esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati o a un direttore generale, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381c.c.

15.5.2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

15.5.3. Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

#### Articolo 16

(Consiglio di Amministrazione – Metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto)

1. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto.

2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti ;
- c) l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- d) l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- e) la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

4. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

5. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

7. La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

8. Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.



## Art. 17

### (Competenze dell'Organo Amministrativo)

1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nei termini e secondo le condizioni dettate dall'Assemblea, e più segnatamente provvede al compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e che non siano, per legge o per Statuto, espressamente riservati all'Assemblea dei Soci.
2. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo, e non sono delegabili, i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per consentire l'esercizio del controllo analogo:
  - a) trasmissione trimestrale al socio di una relazione illustrativa sull'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi prefissati;
  - b) trasmissione al socio entro il mese di novembre di ciascun anno di una previsione economica relativa all'anno successivo.
3. Qualora le norme che disciplinano l'approvazione dei documenti programmatici e contabili dell'amministrazione pubblica sociale, prevedano la posticipazione nei termini di approvazione degli stessi, la società opererà, nelle more di definizione delle politiche gestionali e contabili, in base a piani provvisori approvati dall'Assemblea dei Soci con riferimento ai vincoli giuridici assunti dagli enti in base ai corrispettivi dovuti nell'ambito del Contratto di Servizio.
4. L'Amministratore Unico o, qualora ne sia consentita la nomina dalla legislazione vigente, il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale e/o uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti. Nel caso di assunzioni e/o variazioni al costo del personale, dovrà agire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Al Direttore Generale ed ai procuratori spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.
5. Qualora ne sia consentita la nomina dalla legislazione vigente, il Consiglio di Amministrazione può assegnare una o più deleghe al Presidente, determinandone i limiti, in coerenza con le previsioni di cui al presente Statuto. Tali deleghe sono subordinate al voto favorevole dell'Assemblea

## Articolo 18

### (Rappresentanza della Società)

1. La rappresentanza della società spetta, secondo i sistemi di amministrazione adottati:
  - a) in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio e al Vice Presidente, se nominato;
  - b) in caso di amministratore unico, all'Amministratore Unico.
2. Il legale rappresentante della società secondo quanto stabilito al comma che precede rappresenta la stessa anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti.
3. La rappresentanza sociale spetta anche all'Amministratore o Amministratori Delegato/i, se nominato/i, in quest'ultimo caso disgiuntamente fra loro, nell'ambito dei poteri oggetto di delega, salve specifiche limitazioni previste all'atto della nomina.
4. L'Organo amministrativo, previa disposizione in tal senso dell'Assemblea dei soci può nominare insittori, direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

## Articolo 19

### (Sanzioni amministrative)

1. Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

2. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

#### Articolo 20 (Diritti dei soci non amministratori)

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### Articolo 21 (Organo di Controllo)

1. Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 10, possono nominare:  
o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 25;  
o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 26;

2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 22.

3. Il Comune svolgerà sulla società un controllo analogo a quello svolto internamente per servizi oggetto della sua attività.

#### Articolo 22 (Contratti di servizio)

1. I servizi che la Società eroga ai propri soci sono oggetto di appositi contratti, di durata anche pluriennale, approvati dai competenti organi del Comune di San Martino Buon Albergo e degli altri enti soci.

2. I contratti di servizio devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, consistenti, in particolare:

- a) in sistemi di verifica costante dello sviluppo delle attività affidate, anche sotto il profilo qualitativo;
- b) in relazioni periodiche di sintesi sullo sviluppo delle attività, finalizzate a consentire agli enti soci l'eventuale adeguamento del piano industriale (business plan);
- c) in confronti tecnici periodici o determinati da specifiche esigenze, finalizzati ad adeguare alle esigenze del Comune di San Martino Buon Albergo e degli altri enti soci lo sviluppo delle attività della Società.

#### Articolo 23 (Controllo analogo)

##### 23.1. Profili generali.

23.1.1. Il Comune di San Martino Buon Albergo e gli altri enti soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, nel rispetto di quanto previsto in materia di "in house providing" dall'ordinamento comunitario e dalla normativa nazionale.

23.1.2. Costituiscono strumenti per l'esercizio del controllo analogo le previsioni riportate negli articoli 1, comma 2 (rispetto degli indirizzi strategici), 4 (oggetto sociale esclusivo), 5, comma 2 (capitale sociale partecipato solo da soci pubblici), 8-bis (particolari diritti dei soci pubblici e modalità di formazione delle decisioni), 9 (trasferimento delle partecipazioni), 10, comma 2 (materie essenziali riportate alle decisioni dei soci), 13 (obblighi dei soci e poteri ispettivi), 14 comma 2 (nomina dell'organo amministrativo dai soci) e 22, comma 2 (controllo delle prestazioni nei contratti di servizio) del presente Statuto.

23.1.3. I soci pubblici possono definire soluzioni operative per il controllo analogo mediante specifica convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 finalizzata ad assicurare il coordinamento degli stessi soci in relazione alle principali decisioni strategiche per la società..

23.1.3. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di "in house providing".

### 23.2. Commissione di monitoraggio.

23.2.1. Per l'ottimizzazione del controllo analogo il Comune di San Martino Buon Albergo e gli altri enti soci costituiscono una commissione con funzioni di monitoraggio specifico sull'andamento delle attività della Società, composta da propri rappresentanti.

23.2.2. La commissione di cui al precedente comma 23.2.1. è composta:

- a) dal Segretario Generale o Direttore Generale del Comune di San Martino Buon Albergo, in quanto socio comunque di maggioranza;
- b) da un funzionario scelto da ogni ente socio, indipendentemente dalla propria quota di rappresentatività.

23.2.3. . La Commissione di cui al precedente comma 23.2.1. ha diritto:

- a) di avere dall'Organo Amministrativo, su richiesta, ogni notizia relativa allo sviluppo delle attività della Società;
- b) di consultare i documenti relativi all'amministrazione della Società;
- c) di ottenere report periodici inerenti il controllo di gestione delle attività della Società.

### 23.3. Controllo strategico.

23.3.1. In relazione al pieno esercizio del controllo analogo da parte del Comune di San Martino Buon Albergo e degli altri enti soci, la Società è comunque tenuta alla costante e sistematica informativa ai soci stessi, individuando come referenti i legali rappresentanti (Sindaci):

- a) sugli argomenti discussi e deliberati dall'Organo Amministrativo;
- b) sui programmi di sviluppo e di investimento che dovranno comunque essere attuativi delle linee di sviluppo e di indirizzo programmatico dettati dai soci (piano industriale - business plan).

23.3.2. Al fine di consentire il pieno controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la Società deve inviare al Comune di San Martino Buon Albergo e agli altri enti soci specifici rapporti con cadenza semestrale, eventualmente corredati dal parere dell'organo di revisione, sull'andamento economico, patrimoniale, finanziario e sull'andamento gestionale.

23.3.3. Qualora nel corso dell'esercizio si verificano eventi straordinari che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare funzionamento della Società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la stessa è tenuta ad informare immediatamente gli enti soci.

### 23.4. Indirizzi specifici.

23.4.1. Il Comune di San Martino Buon Albergo e gli altri enti soci elaborano indirizzi specifici rivolti alla Società in ordine allo sviluppo delle strategie della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. g) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Articolo 24 Soggezione ad attività di direzione e controllo

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento degli enti soci negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del Codice civile.

#### Articolo 25 (Collegio sindacale)

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt.2397 e ss.)

2. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

3. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

4. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

5. Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

#### Articolo 26 (Revisore)

1. In alternativa al Collegio Sindacale, salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio sindacale a sensi dell'art. 2477 c.c., i soci possono decidere di affidare il solo controllo contabile della società ad un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

3. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

5. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

6. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

#### Articolo 27

## (Esercizio sociale – Bilanci)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
3. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero nel caso in cui particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

### Articolo 28 (Utili)

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.
3. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

### Articolo 29 (Recesso del socio)

#### 29.1. Casi di recesso.

29.1.2. Il diritto di recesso compete:

- a) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- b) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

#### 29.2. Modalità di esercizio del recesso.

29.2.1. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

29.2.2. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del recesso, la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

29.2.3. La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

29.2.4. La dichiarazione di recesso produce effetti dal momento in cui viene portata a conoscenza della società, tale intendendosi il momento in cui la raccomandata di cui in precedenza viene recapitata presso la sede della società.

29.2.5. Il recesso va regolarmente annotato a Libro soci, a cura dell'organo amministrativo.

### 29.3. Rimborso della partecipazione del socio receduto.

29.3.1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

29.3.2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

29.3.3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

29.3.4. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

29.3.5. Al fine di consentire l'acquisto delle quote del socio recedente da parte degli altri soci, l'organo amministrativo deve offrirle loro in opzione tramite comunicazione scritta da inviare a ciascun socio entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione del valore effettivo delle quote.

29.3.6. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere offerto un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dall'arrivo della sopradetta comunicazione (risultante da timbro postale). I soci che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sull'inoptato.

### Articolo 30 (Esclusioni del Socio)

1. Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:

- a) qualora divulghi od utilizzi per fini propri o di terzi in concorrenza con la società informazioni riservate o segrete ovvero relative al know-how della società;
- b) nel caso in cui rifiuti di collaborare con gli altri soci e non partecipi ingiustificatamente alle riunioni sociali per più di un semestre se ciò compromette il regolare andamento della società.

2. L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare.

3. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si

tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

4. La delibera di esclusione deve essere adeguatamente motivata e deve specificare analiticamente i fatti imputati al socio escluso. Essa è comunicata al socio escluso con raccomandata con ricevuta di ritorno se questi non era presente in assemblea. La delibera di esclusione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla sua comunicazione al socio escluso ovvero dalla data della delibera se il socio escludendo ha partecipato all'assemblea che ha deliberato la sua esclusione.

5. Entro il sopradetto termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla data delibera, se il socio sia stato presente alla relativa assemblea, il socio escluso può attivare la procedura arbitrale di cui all'art. 34 del presente statuto.

6. Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Collegio arbitrale di cui all'art. 34 del presente statuto, che deve a tale fine essere attivato dal socio che intende far valere la clausola di esclusione. L'esclusione in tal caso è efficace dalla data di efficacia del lodo arbitrale.

7. Il rimborso della partecipazione del socio escluso avviene nelle forme e con le modalità stabilite dal precedente articolo per il caso del recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Analogamente, la determinazione del valore della partecipazione del socio escluso è compiuta secondo i criteri stabiliti al precedente articolo 29.

#### Articolo 31 (Scioglimento – Liquidazione)

1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

2. In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

5. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

6. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.)

Articolo 32  
(Titoli di debito)

1. La società può emettere titoli di debito.
2. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.
3. La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c..
4. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
5. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 33  
(Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci)

1. Ai sensi dell'art. 2468 c.c., il diritto di individuare il sistema di amministrazione nonché quello di nominare l'amministratore unico ovvero, in caso di consiglio di amministrazione, la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo spetta esclusivamente al Comune di San Martino Buon Albergo.
2. La nomina dovrà essere effettuata entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione del mandato dell'organo amministrativo precedentemente in carica, decorso il quale termine essa verrà effettuata dai soci a norma dell'art. 10) del presente statuto, i quali soci saranno altresì competenti a scegliere il sistema di amministrazione e a determinare la durata della carica dell'organo amministrativo da essi nominato.
3. In una tale ipotesi, alla cessazione dell'organo amministrativo nominato dai soci si rinnoveranno i diritti amministrativi come sopra attribuiti al Comune di San Martino Buon Albergo.
4. L'amministratore o gli amministratori nominati dal Comune di San Martino Buon Albergo potranno essere revocati esclusivamente dal Comune medesimo.
5. In caso di trasferimento per atto tra vivi, in tutto o in parte, della partecipazione sociale appartenente al Comune di San Martino Buon Albergo, gli aventi causa a qualunque titolo subentrano e/o acquistano i diritti amministrativi in oggetto solo nel caso in cui si tratti di enti pubblici locali. Nel caso in cui invece la quota sia trasferita a soggetti diversi dagli enti pubblici locali, l'acquirente non subentrerà in alcuno dei diritti amministrativi in oggetto.
6. Salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1 c.c., per la modifica dei comma che precedono occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 34  
(Clausola compromissoria)

1. Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi, nonché



per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, o ancora tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, la soluzione sarà devoluta ad un arbitrato amministrato in base al regolamento della camera arbitrale presso la camera di commercio di Bologna al quale espressamente si aderisce.

2. Il collegio composto di 3 arbitri nominati dalla stessa camera arbitrale, adotterà la procedura irrituale per la soluzione della controversia con giudizio secondo diritto.

3. Il lodo sarà impugnabile solo nel caso in cui gli arbitri non abbiano osservato le norme di diritto e solo se:

- a) per prendere la loro decisione gli arbitri abbiano dovuto conoscere questioni non compromettibili;
- b) l'oggetto del loro giudizio sia stata la validità di delibere assembleari.

4. Occorrendo si potrà ricorrere anche alla procedura arbitrale c.d. economica, nel caso in cui l'oggetto della controversia lo consenta.

5. La società potrà invece ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in cui ciò è consentito e quando la procedura arbitrale non sarà attivabile, anche in questo caso ricorrendo all'apposita camera conciliativa esistente presso la camera di commercio di Bologna al cui regolamento espressamente si aderisce.

#### Articolo 35 (Disposizioni varie e di rinvio)

1. Ai fini di quanto stabilito dal presente Statuto, si precisa che:

- a) il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dai rispettivi libri sociali;
- b) le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società uni personale.

2. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società per azioni.